

DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2013
401/2013/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MISURA DI GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 139/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di Rete SRG);
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice Tipo di Distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2008, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in particolare l'Allegato A, recante "Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato B, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: RMTG);

- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 (di seguito: deliberazione VIS 93/10) e i relativi allegati, in particolare la “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09” (di seguito: Relazione Conclusiva);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 162/10 (di seguito: deliberazione VIS 162/10).

FATTO

1. L’Autorità, con deliberazione VIS 93/10, recante la Relazione Conclusiva, ha ravvisato prolungati (almeno fino al 28 febbraio 2010) malfunzionamenti nei gruppi di misura installati presso 14 cabine REMI (cabine di regolazione e misura poste nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità del gas prelevati dai corrispondenti punti della rete di trasporto), nella titolarità di dieci imprese di distribuzione.
2. Con la deliberazione VIS 162/10, l’Autorità ha, pertanto, avviato procedimenti sanzionatori nei confronti delle dieci imprese di distribuzione di cui sopra per violazioni in materia di misura del trasporto del gas naturale presso i punti di consegna delle rispettive reti. In particolare, con riferimento alle cabine REMI 34868601 e 34870201 di titolarità di Cosvim S.c.a.r.l. (di seguito, Cosvim) la violazione riguardava malfunzionamenti relativi al sistema di telelettura, protrattosi almeno sino al 28 febbraio 2010.
3. Con lettera 2 maggio 2012 (prot. 13415), il Responsabile del procedimento ha richiesto a Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito, SRG) i verbali di misura e di intervento relativi ai misuratori installati presso le cabine REMI 34868601 e 34870201, con riferimento al periodo ottobre 2007 - marzo 2010, per verificare il tipo di malfunzionamento dei gruppi di misura e la durata. Con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16578) SRG ha trasmesso la documentazione richiesta.
4. Con nota 30 gennaio 2013 (prot. 4276), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. La società non ha svolto argomentazioni difensive.

VALUTAZIONE GIURIDICA

6. Ai sensi del par. 11.2, del Codice Tipo di Distribuzione, l’impresa di distribuzione è tenuta a svolgere l’attività di gestione e manutenzione degli impianti di misura nei punti di consegna della rete di distribuzione. Analoga previsione è contenuta nell’art. 52, comma 1, lett. a), della RTDG, come successivamente modificato e integrato, che così dispone: *“Il soggetto responsabile dell’installazione e della manutenzione dei misuratori è con riferimento ai punti di consegna, l’impresa di distribuzione”*. Lo stesso par. 11.2, del Codice Tipo di Distribuzione precisa poi espressamente che la gestione dei sistemi di misura comprende, tra l’altro, i *“controlli della strumentazione elettronica facente parte dei sistemi di misura e degli apparati di trasmissione dati gestiti dall’impresa di distribuzione”*.
7. L’obbligo di gestire e mantenere l’impianto di misura comporta dunque per l’impresa di distribuzione l’obbligo di controllare i gruppi di misura e di porre rimedio a eventuali guasti della strumentazione installata, anche mediante la sua sostituzione, ripristinandone la funzionalità entro tempi ragionevoli.

8. Con riferimento ai misuratori installati presso le cabine REMI 34868601 e 34870201 l'esame della documentazione inviata all'Autorità da SRG con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16578) conferma i malfunzionamenti dei sistemi di telelettura nel periodo compreso tra settembre 2009 e febbraio 2010.
9. Dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria emerge infatti che l' esercente, non avendo tempestivamente posto rimedio ai malfunzionamenti dei gruppi di misura installati presso le cabine REMI 34868601 e 34870201, entrambi segnalati per la prima volta con i verbali di misura relativi al gas naturale prelevato a settembre 2009, ha violato, almeno fino a febbraio 2010, quanto previsto dal par. 11 del Codice Tipo di Distribuzione e dall'art. 52, comma 1, lett. a), della RTDG.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

10. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
11. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni funzionali a garantire l'accuratezza, correttezza e tempestiva rilevazione dei dati di misura.
12. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione e della personalità dell'agente non risulta alcuna circostanza rilevante.
13. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nel 2009 da Cosvim nello svolgimento dell'attività di distribuzione gas è pari a 1.481.641 euro

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Cosvim S.c.ar.l., del par. 11, dell'Allegato 2 al Codice Tipo di Distribuzione e dell'art. 52, comma 1, lett. a), della RTDG;
2. di irrogare, nei confronti di Cosvim S.c.ar.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 20.000,00 (ventimila);
3. di ordinare a Cosvim S.c.ar.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine

del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);

5. di ordinare, a Cosvim S.c.ar.l., di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Cosvim S.c.ar.l., via del Seminario Maggiore 117, 85100 Potenza (PZ) e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni